

IL SINDACO

CONSIDERATO che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi;

DATO ATTO che la presenza di terreni incolti può dare origine all'accumulo di rifiuti, alla proliferazione di ratti ed all'aumento del rischio di incendi, oltre che a sminuire il decoro delle aree attigue, e che l'ostruzione dei canali di scolo può determinare una tracimazione delle acque o situazioni di rischio igienico dovute al ristagno delle stesse;

RICONOSCIUTO altresì che l'incuria di cui sopra può rendere poco visibile o nascondere la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata delle strade;

RITENUTO pertanto necessario adottare opportuni provvedimenti per prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e ss.mm.e ii.;

RITENUTO sussistere motivi pregiudizievoli anche di carattere igienico sanitario e di degrado ambientale;

PRESO ATTO dell'avvenuta preventiva comunicazione al Prefetto di Livorno;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali", in particolare gli artt. 50 e 54;
- l'Art. 225 del D.Lgs N. 152/2006;
- il D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", in particolare gli artt. 4, 29, 30, 31, 32;
- il DPR 495/1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada", in particolare gli artt. 25, 26, 27 e 70;
- gli Artt. 449 e 650 del Codice penale;
- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

anche in qualità di Autorità di Protezione civile, **ORDINA** Ai proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che siano possessori, conduttori o fruitori degli stessi, di eseguire i sotto elencati interventi di pulizia e manutenzione:

- di provvedere al taglio dell'erba, alla cura della vegetazione ed al taglio delle radici, dei rami e delle siepi prospicienti o che aggettano sulla viabilità o su aree pubbliche o di pubblico passaggio o che possano provocare danno alle medesime, rimuovendo il materiale di sfalcio ed i rifiuti eventualmente presenti e verificando che sia garantita la corretta visibilità della segnaletica stradale.

- di provvedere allo spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, così da favorire il regolare deflusso delle stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;

Tali interventi dovranno essere eseguiti e ripetuti ciclicamente ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque con un numero minimo di tre cicli di opere da effettuarsi secondo le scadenze:

- Primo ciclo: entro il 15 Aprile
- Secondo ciclo: entro il 15 Luglio
- Terzo ciclo: entro il 15 Ottobre

AVVERTE

Che le trasgressioni alla presente Ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione Amministrativa prevista dalla normativa vigente di €250,00 (duecentocinquanta/00), oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica ai sensi dell'articolo n° 650 del Codice Penale per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato il Comune potrà procedere direttamente d'ufficio alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra natura.

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento degli interventi previsti nella presente Ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempimenti unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

Che l'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di rinnovare la presente ordinanza a carico del singolo soggetto inadempiente, nonché di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito di spesa al medesimo soggetto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva a far data dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune di Campo nell'Elba e sia resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità e mediante affissione nelle bacheche comunali dislocate sul territorio comunale e in luoghi di pubblica visibilità.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Responsabile della Gestione Associata Intercomunale di Polizia Municipale e al responsabile Area Tecnica affinché si provveda alla vigilanza e all'osservanza del presente provvedimento.

INFORMA

Ai sensi degli artt. 22 e seguenti del Capo V della L. 241/1990, la documentazione e la normativa citata in premessa possono essere consultate in orario di apertura al pubblico presso la Segreteria del Sindaco/Area Amministrativa.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.